Causa 297/85 R

Towa Sandiken Corporation
contro
Consiglio delle Comunità europee

« Dumping »

Massime

Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti — Contemperamento degli interessi coinvolti
(Trattato CEE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura, art. 83, § 2)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
18 ottobre 1985 *

Nel procedimento 297/85 R,

Towa Sandiken Corporation, con sede in Tokyo (Giappone), con gli avvocati L. De Keyser e M.P. Bogaert, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. G. Harles, 34 B, rue Philippe-II,

richiedente,

* Lingua processuale: l'inglese.

contro

Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai signori H.-J. Lambers, direttore del suo servizio giuridico, e E.-H. Stein, consigliere giuridico presso detto servizio, in qualità di agenti, assistiti dal sig. F. Jacobs, Queen's Counsel, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Jörg Käser, direttore del servizio giuridico della Banca europea degli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

resistente,

sostenuto da

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Temple Lang, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

interveniente,

avente ad oggetto, in via principale, la domanda della richiedente volta ad ottenere la sospensione, nei suoi confronti, dell'applicazione del regolamento del Consiglio 19 giugno 1985, n. 1698/85 (GU L 163, pag. 1), « che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone »,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

ORDINANZA

1 Con istanza in data 2 ottobre 1985, la Towa Sandiken Corporation ha presentato una domanda di provvedimenti urgenti volta ad ottenere, in via principale, la sospensione, nei suoi confronti, dell'applicazione del regolamento del Consiglio 19 giugno 1985, n. 1698/85 (GU L 163, pag. 1), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di macchine da scrivere elettroniche prodotte dalla richiedente e dispone la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori imposti dal regolamento della Commissione 20 dicembre 1984, n. 3643/84 (GU

L 335, pag. 43), sino alla pronunzia della Corte nel merito e, in via subordinata, ogni altro provvedimento provvisorio che la Corte ritenga necessario secondo giustizia ed equità, tenuto conto delle circostanze.

2 Questa istanza, registrata presso la cancelleria della Corte il 3 ottobre 1985, è presentata a norma degli artt. 185 e 186 del trattato CEE e dell'art. 83 del regolamento di procedura.

3 La richiedente fa riferimento al ricorso per annullamento del precitato regolamento n. 1698/85 da essa depositato nella cancelleria della Corte il 1° ottobre 1985.

4 Con ordinanza 9 ottobre 1985, a norma dell'art. 37, 1° comma, del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte, la Commissione è stata ammessa ad intervenire nella causa 297/85 R, a sostegno delle conclusioni del resistente.

5 Il resistente ha presentato le sue osservazioni scritte il 9 ottobre 1985. Le parti hanno svolto le loro difese orali il 14 ottobre 1985.

6 È importante ricordare le tappe che hanno preceduto l'adozione, da parte del Consiglio, del regolamento n. 1698/85. Il 15 febbraio 1984, il CETMA depositava presso la Commissione una denuncia antidumping nei confronti delle macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone, fra cui quelle della Towa Sandiken Corporation. In base all'indagine condotta in seguito a tale denuncia, la Commissione adottava, il 20 dicembre 1984, il regolamento n. 3643/84 (GU L 335, pag. 43), il cui art. 1, n. 3, istituiva un dazio antidumping provvisorio del 20,2% sulle macchine esportate dalla richiedente, dazio che è oggetto di un ricorso di annullamento pendente dinanzi alla Corte di giustizia. Il 19 giugno 1985, il Consiglio adottava il regolamento n. 1698/85, che impone, all'art. 1, n. 4, un dazio antidumping definitivo del 20% su queste macchine, e dispone, all'art. 2, la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori che erano stati imposti con il precitato regolamento n. 3643/84.

7 La richiedente sostiene che la sospensione dell'applicazione di questo regolamento nei suoi confronti, sino alla pronunzia della Corte nel merito, è necessaria se si vuole evitare che essa subisca un danno grave ed irreparabile.

8 A norma dell'art. 185 del trattato CEE, i ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, quest'ultima può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e disporre ogni altro provvedimento provvisorio in applicazione degli artt. 185 e 186 del trattato CEE.

9 Perché possano essere disposti provvedimenti di questo tipo, l'art. 83, § 2, del regolamento di procedura prescrive che le domande di provvedimenti urgenti debbano precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino, prima facie, l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto.

10 A questo proposito, la richiedente rinvia agli argomenti da essa addotti a sostegno del ricorso per annullamento. Essa deduce, in particolare, quattro argomenti che giustificherebbero, prima facie, la concessione dei provvedimenti richiesti. In primo luogo, essa contesta che le istituzioni comunitarie abbiano il diritto di applicare il limite fisso del 5% per determinare se le vendite sul mercato interno vadano prese in considerazione per la determinazione del valore normale e di un margine equo di profitto e sottolinea che esse hanno violato l'art. 2, n. 9, del regolamento del Consiglio 23 luglio 1984, n. 2176/84 (GU L 201, pag. 1), regolamento base in materia di dumping, in quanto non hanno confrontato il valore normale ed il prezzo all'esportazione allo stesso stadio commerciale. La ricorrente ritiene, d'altronde, che le istituzioni comunitarie avrebbero dovuto tener conto, all'atto del calcolo del valore normale, del fatto che durante il periodo dell'indagine la sua produzione di macchine da scrivere elettroniche si trovava nella fase di lancio e che i suoi costi reali erano inevitabilmente più elevati che non nell'ambito normale del commercio ed avrebbero dovuto autorizzarla, di conseguenza, ad effettuare aggiustamenti alla luce di tali costi reali. Essa ritiene inoltre di essere stata discriminata nei confronti della ditta Nakajima, unico costruttore giapponese di macchine da scrivere elettroniche cui non sia stato imposto un dazio antidumping provvisorio o definitivo, mentre non vi è alcun elemento di fatto che giustifichi una differenza di trattamento fra le due società.

11 Da parte sua, il Consiglio ritiene che l'esame dei quattro argomenti dedotti dalla richiedente esorbiti manifestamente dall'ambito del procedimento sommario e che nessuno di essi sia di natura tale da provare il « fumus boni juris ». Esso ritiene altresì che le circostanze fatte valere dalla richiedente per provare l'esistenza di un danno irreparabile, come la diminuzione del volume delle sue vendite e della sua quota di mercato nonchè il dissesto della sua rete di distribuzione, siano inerenti all'introduzione del dazio antidumping e non costituiscano la prova di un danno irreparabile che giustifichi l'urgenza e quindi la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti. Esso sottolinea che la circostanza che la ricorrente abbia atteso tre mesi per presentare una domanda di provvedimenti urgenti è un ulteriore indizio dell'assenza di una situazione di urgenza ai sensi dell'art. 83, § 2, del regolamento di procedura. Il Consiglio sostiene d'altronde che, come risulta chiaramente dalla giurisprudenza della Corte (vedi in particolare l'ordinanza 17 dicembre 1984 nella causa 258/84 R, Nippon Seiko), è indispensabile valutare gli interessi della richiedente in relazione al danno che l'industria europea subirebbe in caso di adozione dei provvedimenti provvisori sollecitati e ritiene che gli interessi dell'industria europea sarebbero gravemente pregiudicati se venissero concessi i provvedimenti provvisori richiesti dalla richiedente.

12 Allo scopo di provare il fumus boni juris, la richiedente fa valere nella domanda di provvedimenti urgenti diversi argomenti di fatto e di diritto da essa invocati altresì nel ricorso principale. Nelle loro osservazioni scritte, sia il Consiglio che la Commissione hanno ritenuto di non dover esporre il loro punto di vista su questi argomenti nell'ambito di un procedimento sommario, perchè il loro esame implicherebbe una presa di posizione nel merito. All'udienza del 14 ottobre 1985, le due istituzioni comunitarie, e più in particolare la Commissione, hanno sottolineato di non ritenere di aver commesso errori nel calcolo del margine di dumping e nella valutazione del danno causato all'industria europea dalle importazioni giapponesi e di aver fatto un'applicazione esatta delle disposizioni del regolamento pertinente, nel caso di specie il regolamento n. 2176/84.

13 A questo proposito, alla luce degli argomenti addotti dalla richiedente, si può ammettere che quest'ultima ha avanzato argomenti pertinenti che andranno esaminati in modo più approfondito in occasione dell'esame del ricorso principale e che le istituzioni comunitarie non hanno tentato o voluto tentare, in seguito alla loro summenzionata presa di posizione, di dimostrare la non pertinenza degli argomenti invocati dalla richiedente. Fatto salvo quanto detto al successivo punto 15, si può pertanto ritenere che gli argomenti invocati dalla richiedente possano giustificare, prima facie, la concessione del provvedimento provvisorio richiesto.

14 Anche se si può ritenere che, nel caso di specie, la richiedente abbiano addotto argomenti di fatto e di diritto che possono giustificare, prima facie, la sospensione dell'applicazione del regolamento impugnato, la Corte deve ancora valutare l'urgenza di tale sospensione ed il suo carattere necessario al fine di evitare alla richiedente un danno grave ed irreparabile.

15 Al riguardo, le parti hanno sostenuto tesi opposte e prodotto dati numerici che riguardano il livello dei prezzi e la quota di mercato dell'industria europea e dei suoi concorrenti giapponesi, per corroborare le loro tesi rispettive. I dati prodotti, da un lato, dal Consiglio e dalla Commissione e, dall'altro, dalla richiedente, non sono concordanti. Nell'ambito di un procedimento sommario non è possibile, per il presidente della Corte, accettare i dati di una parte piuttosto che quelli di un'altra senza anticipare il giudizio sul merito della controversia, in assenza di altri elementi che facciano pendere la bilancia a favore della tesi di una parte, il che non si verifica nel caso di specie. Egli si trova altresì nell'impossibilità di valutare se i prezzi all'esportazione ed il valore normale siano stati confrontati al medesimo stadio commerciale.

16 D'altronde, nell'ambito dell'applicazione degli artt. 185 e 186 del trattato CEE, è necessario mettere a confronto tutti gli interessi in conflitto. In proposito, le istituzioni comunitarie hanno sostenuto che il danno subito dai fabbricanti comunitari in seguito alla fissazione sottomercato dei prezzi delle macchine da scrivere elettroniche vendute dalla richiedente era considerevole e che una sospensione dei dazi antidumping definitivi provocherebbe certamente la scomparsa di una parte dell'industria comunitaria. In mancanza d'informazioni affidabili e non contestate che permettano di dimostrare il contrario, va ammesso che l'adozione dei provvedimenti urgenti provvisori richiesti potrebbe causare un danno notevole all'industria europea.

17 Dalle circostanze sopra menzionate e dal principio che in caso di dubbio spetta alla parte istante fornire la prova della fondatezza delle sue affermazioni, risulta che la richiedente non ha fornito la prova certa che essa subirebbe un danno grave ed irreparabile tale da giustificare l'urgenza dei provvedimenti provvisori richiesti.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE,

pronunciandosi in via provvisoria,

così provvede:

1) La domanda è respinta.

2) Le spese sono riservate.

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 18 ottobre 1985.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart